



CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione VIII Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici e  
Commissione X Attività Produttive, Commercio e Turismo

**(Atto n. 187) “Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”**

Roma, 26 settembre 2024



## EF Solare – Chi siamo

EF Solare è un primario operatore di fotovoltaico in Europa, con una potenza installata di oltre 1 GW. Il Gruppo è presente in Italia con più di **300 impianti in 17 Regioni** per una potenza complessiva di oltre 870 MW. Dal 2020 la società è attiva anche in Spagna con un portafoglio di oltre 190 MW. Oggi EF Solare è un gruppo internazionale con oltre 170 persone specializzate nel fotovoltaico, che gestisce un network esterno strutturato di oltre 250 professionisti e tecnici. **Produciamo mediamente ogni anno oltre 1.400.000 MWh di energia pulita** che è equivalente al consumo annuo di energia elettrica delle famiglie di una grande città italiana come Torino (oltre 500 mila famiglie).

EF Solare è partecipata **al 70% da F2I - Fondi Italiani per le Infrastrutture**, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e **al 30% da Crédit Agricole Assurances**, primo investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili.

Gli **obiettivi strategici del Gruppo** si articolano attorno a questi pilastri: **valorizzazione degli asset esistenti mediante attività di revamping (=ammodernamento tecnologico) e repowering (=potenziamento)**; promozione dello sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici, anche attraverso soluzioni innovative come **l'agrivoltaico**; introduzione di nuovi modelli di business per consentire la partecipazione degli impianti fotovoltaici al mercato dei servizi di dispacciamento, con una particolare attenzione all'impiego dello storage.

Relativamente agli impianti esistenti, **nel 2023 EF Solare ha proseguito il suo programma di revamping arrivando a 226 MW di interventi effettuati sui 450 MW previsti dal piano strategico. Sono stati inoltre energizzati 6 MW di repowering.** Gli interventi sono stati progettati con le migliori tecnologie, installando moduli fotovoltaici bifacciali, con capacità anche tre volte superiori rispetto a quelli precedentemente installati, elevata efficienza e limitato degrado.

**EF Solare, è pioniere nell'agrivoltaico italiano**, con 32 MW di serre fotovoltaiche tra Sardegna, Umbria e Calabria che coinvolgono 35 Ha coltivati con 13.000 alberi da frutto (agrumi) e 2.000 piante di goji. Nelle serre sono mediamente prodotti ogni anno oltre 40 milioni di kWh di energia elettrica green, che garantiscono una riduzione di oltre 15 mila tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub>. Partendo dall'esperienza ultradecennale nelle serre fotovoltaiche, EF Solare ha sviluppato, insieme allo storico partner agricolo Le Greenhouse, [un nuovo modello di agrivoltaico in campo aperto](#) a consumo di terreno nullo, in grado di produrre energia pulita, valorizzare il suolo agricolo, ridurre l'impronta idrica delle colture, generare nuovi posti di lavoro.

## Il Decreto legislativo Riordino FER (Atto n. 184) – Proposte di miglioramento

Con il decreto legislativo c.d. "Riordino FER" il Governo ha dato seguito alla delega ricevuta con l'art. 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che richiedeva una revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica di razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa.

Pur comprendendo il grande sforzo profuso dal Governo nel tentativo di razionalizzare una materia complessa e oggetto di stratificazioni continue che si sono susseguite soprattutto negli ultimi anni, **segnaliamo di seguito delle proposte di integrazione, suddivise in proposte di carattere puntuale e generale, necessarie al fine di permettere ad operatori ed amministrazioni di orientarsi al meglio nel nuovo quadro normativo**, raggiungendo pertanto gli obiettivi ultimi del decreto stesso: razionalizzare, riordinare, semplificare.

### **Proposte di carattere puntuale:**

- 1. Ripristinare l'attuale disciplina autorizzativa per gli interventi di revamping & repowering PV (la DILA prevista dall'art. 6-bis del d.lgs 28/2011) oppure prevedere il ricorso all'edilizia libera a prescindere da vincoli sulle aree di impianto già oggetto di precedente autorizzazione modificando gli attuali artt. 7 e 8 del d.lgs Riordino FER**

Nell'Allegato D lettera g) viene abrogato l'art. 6-bis del D.lgs 28/2011 che riporta l'attuale disciplina utilizzata per gli interventi di revamping & repowering di impianti fotovoltaici. Nell'Allegato A Sezione II art. 1 lettera a) punto 1. del presente d.lgs Riordino FER è prevista la possibilità di effettuare in edilizia libera interventi di revamping & repowering di impianti FER a parità di area occupata. Tuttavia, come disciplinato nell'art. 7 comma 6 nel caso in cui sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. A questo si aggiunge la disciplina specifica descritta nel comma 4 dell'art. 7 nel caso in cui gli interventi insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. **Il combinato di tali disposizioni rappresenta evidentemente un aggravio rispetto all'attuale disciplina che prevede la possibilità di utilizzare la fattispecie della DILA e l'esenzione della procedura ambientale nel caso di interventi di revamping & repowering su impianti fotovoltaici a terra che rispettano determinati requisiti tecnici.** Ricordiamo che, al fine di raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2030, sarà fondamentale non solo installare nuovi impianti fotovoltaici, ma anche contrastare il precoce decadimento prestazionale di quelli in esercizio. Già nel suo Renewable Energy Report 2019, il Politecnico di Milano stimava che se venisse effettuata un'attività di repowering sugli impianti fotovoltaici utility scale incentivati tramite Conto Energia si riuscirebbe a coprire in termini di potenza circa il 10% degli obiettivi attuali previsti dal PNIEC al 2030 con un risparmio di superficie di oltre 120 km<sup>2</sup>. **Pertanto, auspichiamo che si agisca al fine di promuovere tale tipologia di interventi con iter autorizzativi semplificati ed accelerati.**

- 2. Eliminare la previsione del ripristino del titolo edilizio per tutti gli interventi**

L'introduzione della necessità del titolo edilizio per tutti i procedimenti abilitativi e per qualunque tipologia di intervento rappresenta un significativo aggravio delle procedure autorizzative e un importante passo indietro rispetto alle attuali discipline. Si va verso un'azione contraria al principio di semplificazione che dovrebbe guidare il d.lgs.. I titoli edilizi dovrebbero essere ricompresi nella PAS / AU, non considerati come procedimenti a sé stanti.

### **Proposte di carattere generale:**

- 3. Introduzione di una disciplina transitoria**

L'art. 1 comma 3 del decreto indica che regioni ed enti locali si dovranno adeguare alle disposizioni del d.lgs. entro il termine di 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore e che, in caso di mancato rispetto del termine, si applicherà comunque il d.lgs. È importante specificare la disciplina che dovranno rispettare le richieste di autorizzazione nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del d.lgs e i 120 gg che le regioni e gli enti hanno a disposizione per l'adeguamento. Inoltre, per gli iter autorizzativi in corso è opportuno specificare che gli stessi saranno approvati ai sensi della disciplina previgente, salvo i casi in cui il proponente chieda di essere valutato secondo la normativa introdotta dal presente d.lgs.

- 4. Maggiore razionalizzazione e coordinamento complessivo della materia**

Considerando la complessità e la stratificazione normativa avvenuta in questi anni, è auspicabile una maggiore razionalizzazione e un coordinamento tra le norme richiamate nel d.lgs. In particolare, si attende

da tempo una revisione e un riordino totale della disciplina autorizzativa degli impianti a fonti rinnovabili (FER). Pertanto, il d.lgs è migliorabile in ottica di creazione di un vero e proprio “testo unico” che possa essere punto di riferimento per operatori e amministrazioni.

Ciò è ancora più cogente alla luce delle recenti novità normative quali il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella legge del 12 luglio 2024, n. 101 e la disciplina dell’individuazione delle aree idonee attualmente in corso da parte delle Regioni.

In particolare, auspichiamo che:

- Quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 1 dell’Allegato B sezione II sia applicabile a tutti gli impianti fotovoltaici esistenti anche se ubicati su terreni agricoli. La possibilità di applicare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per interventi di potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20% è una fattispecie molto positiva per il settore. Va pertanto valorizzata, evitando che sia inficiata da possibili contrasti con il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola introdotto dal DL Agricoltura che permette le attività di rifacimento e potenziamento solo a parità di area utilizzata.
- Le semplificazioni che hanno caratterizzato fino ad oggi gli iter autorizzativi nelle aree idonee e l’individuazione delle stesse aree idonee ex lege siano confermati. È quindi fondamentale specificare che viene fatta salva l’individuazione delle aree di cui all’articolo 20 comma 8 del Decreto Legislativo 199/2021, oltre a non abrogare l’art. 22-bis del d.lgs. 199/2021 che prevede semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti FER collocati in area idonea.

### 5. Introduzione di un allegato dedicato alle definizioni

La definizione di un Testo Unico può essere un’importante occasione per individuare delle definizioni puntuali ed univoche che possono orientare gli operatori nell’interpretazione della norma e superare quella vacatio normativa che in alcuni casi è presente. Proponiamo di prevedere un Allegato ad hoc in cui inserire tutte le definizioni che rilevano ai fini degli iter autorizzativi, in modo tale da avere un significato univoco di ciascun concetto. Alcuni esempi di definizioni da inserire: “area di impianto”, “connessione alla rete”, “impianto storage combinato con impianto di energia elettrica”, “impianto agrivoltaico”, “impianto agrivoltaico avanzato” etc

## Ulteriori proposte di modifica

### Ulteriori proposte di intervento con relative criticità, motivazioni e suggerimenti puntuali

PRINCIPALI CRITICITÀ	PROPOSTE DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<b>Allegato D lettera g) viene abrogato l’art. 6 del d.lgs 28/2011 e quindi anche il comma 9-bis che prevede una disciplina semplificata in caso di impianti agrivoltaici avanzati che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.</b>	<b>Ripristinare l’art. 6 comma 9-bis del d.lgs 28/2011.</b>	<b>Disposizione contraria al principio di semplificazione. Si elimina una semplificazione positiva ad oggi presente nei confronti dell’agrivoltaico avanzato, tipologia installativa che ben coniuga le esigenze di decarbonizzazione con quelle di tutela delle attività agricole.</b>

<p><b>Art. 4 - Manca una definizione di “impianto agrivoltaico”</b></p>	<p><b>Inserire nell’art. 4 del TU o in un Allegato dedicato alle definizioni la definizione di “impianto agrivoltaico” e di “impianto agrivoltaico avanzato”.</b></p>	<p><b>Nell’ottica di riordino e definizione di un Testo Unico non può mancare un dettagliato elenco di definizioni che possono agevolare la comprensione della normativa.</b> In particolare, è importante cogliere l’opportunità di inserire definizioni attese da tempo dal settore (es. agrivoltaico)</p>
<p><b>Art. 8 comma 5 prevede che le tempistiche della PAS si allungano da 30 gg a 45 gg nel caso di atti di assenso di competenza comunale.</b></p>	<p><b>Ripristinare la tempistica di 30 gg per PAS per le quali sono necessari atti di assenso di competenza comunale.</b></p>	<p><b>Disposizione contraria al principio di semplificazione</b> in quanto prevede un allungamento dei termini rispetto alla disciplina attuale non prevedendo modifiche a livello di output finale del procedimento.</p>
<p><b>Art. 8 comma 7 la PAS acquista efficacia dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale</b></p>	<p><b>Modificare l’art. 8 comma 7 al fine di specificare che l’efficacia della PAS parte al momento del decorso dei termini di presentazione non al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale.</b></p>	<p><b>Disposizione contraria al principio di semplificazione</b> in quanto prevede un allungamento dei termini rispetto alla disciplina attuale.</p>
<p><b>Art. 8 non sono specificati gli effetti sulla disciplina degli espropri che derivano dall’art. 2 comma 2 che indica come gli interventi previsti nel d.lgs siano considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.</b></p>	<p><b>Art. 8 specificare che anche la PAS espressa (emanata a seguito di conferenza di servizi) possa valere come titolo per apposizione vincolo esproprio.</b> Inoltre, è auspicabile che ciò valga sia per gli impianti FER e stoccaggi sia per le relative opere di rete connesse.</p>	<p><b>Disposizione contraria al principio di semplificazione.</b> Tale specifica permetterebbe una <b>semplificazione</b> importante per i progetti in PAS.</p>
<p><b>Art. 8 comma 2 e Art. 9 comma 3 viene chiesta l’asseverazione dei di tecnici abilitati tra cui quella relativa al rispetto del divieto di installazione di impianti PV a terra in area agricola introdotta dall’art. 5 del DL agricoltura.</b></p>	<p><b>Specificare che non è richiesta l’asseverazione per tutti i documenti così come l’ipotesi che l’attività debba essere svolta da un soggetto terzo.</b> Aspetto in grado di determinare un significativo aggravio per l’operatore proponente. <b>Eliminare la necessità di presentare l’asseverazione relativa al rispetto del divieto di installazione di impianti PV a terra in area agricola introdotta dall’art. 5 del DL agricoltura.</b></p>	<p><b>Disposizione contraria al principio di semplificazione, in grado di introdurre un aggravio di tempi e costi per gli operatori.</b></p>

<p><b>Art. 9 comma 3 non è previsto un elenco completo dei documenti necessari da presentare per l'istanza di Autorizzazione Unica (AU).</b></p>	<p><b>Modificare l'art. 9 comma 3 al fine di prevedere l'inserimento di un elenco completo dei documenti da presentare per istanza AU.</b></p>	<p><b>Disposizione contraria al principio di riordino e razionalizzazione.</b> La presenza di un elenco certo e trasparente semplifica ed accelera la procedura autorizzativa riducendo il rischio di richieste di integrazione per carenza documentale.</p>
--	--	--

## Conclusioni

**Pur apprezzando l'intervento volto a riordinare e semplificare il complesso normativo che disciplina gli iter autorizzativi degli impianti FER, riteniamo ci possano essere dei margini di miglioramento del d.lgs integrando le proposte degli operatori che giornalmente si trovano ad interfacciarsi con le amministrazioni locali e che intendono investire nel nostro Paese in ottica di crescita industriale dello stesso.**

**A tale scopo, crediamo che sia fondamentale:** (i) ripristinare le semplificazioni previste dall'attuale disciplina autorizzativa per gli interventi di revamping & repowering di impianti fotovoltaici a terra; (ii) eliminare la previsione del ripristino del titolo edilizio per tutti gli interventi; (iii) definire una disciplina transitoria che garantisca certezza di diritto nel periodo intercorrente tra l'approvazione e la piena attuazione del d.lgs; (iv) prevedere una maggiore razionalizzazione e coordinamento complessivo soprattutto alla luce delle recenti novità normative introdotte dal DL Agricoltura e dal DM Aree idonee; (v) in ottica di testo unico, predisporre un allegato dedicato alle definizioni che possa agevolare la lettura univoca degli iter autorizzativi.